



## REGOLAMENTO SULL'UTILIZZO DEL TELEFONO CELLULARE IN AMBITO SCOLASTICO

### Il dirigente scolastico

|             |  |
|-------------|--|
| VISTI       | gli artt. 97 e 98 del Codice Penale, che stabiliscono rispettivamente la non imputabilità del minore di 14 anni e l'imputabilità del minore 14-17enne che abbia capacità di intendere e di volere (giudizio riservato al Tribunale dei Minori)   |
| VISTO       | l'art 2048 del Codice Civile che sancisce la responsabilità genitoriale nei confronti di illeciti commessi dal figlio minorenne in termini di colpa in vigilando e colpa in educando (salvo dimostrare di "non aver potuto impedire il fatto")   |
| CONSIDERATO | che la sopracitata responsabilità civile si estende anche agli illeciti commessi per uso scorretto del telefono cellulare e della rete internet  |
| VISTO       | l'art. 8 del GDPR (Regolamento europeo 2016/679 sulla protezione dei dati), che implica il divieto di offerta diretta di servizi digitali (quindi <b>iscrizione ai social network e ai servizi di messaggistica</b> ), ai soggetti che non hanno facoltà di dare il consenso al trattamento dei dati propri dati personali;  |
| VISTO       | il D. Lgs. 101 del 10 agosto 2018 che fissa a 14 anni il limite minimo di età per dare valido consenso al trattamento dei propri dati personali;   |
| CONSIDERATO | che attualmente la regolamentazione di alcuni servizi online prevede i seguenti limiti di età:<br><b>Whatsapp</b> → i minori di <b>16 anni</b> non possono iscriversi ( <a href="https://faq.whatsapp.com/695318248185629/?helpref=uf_share">https://faq.whatsapp.com/695318248185629/?helpref=uf_share</a> ) ;<br><b>Facebook</b> → i minori di 13 anni non possono iscriversi; i minori di 14 anni possono iscriversi solo col consenso del genitore al trattamento dei dati;<br><b>Twitter</b> → i minori di 13 anni non possono iscriversi; l'informativa sulla privacy prevede che al momento dell'iscrizione si accettino le modalità di trattamento dei propri dati, quindi in pratica i minori di 14 anni, secondo la normativa italiana, non possono iscriversi perché non hanno la facoltà di esprimere validamente tale consenso;<br><b>TikTok</b> → i minori di 13 anni non possono iscriversi; i minori di 14 anni possono iscriversi solo col consenso del genitore al trattamento dei dati; |
| VISTA       | la Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione n.104 del 2007, che sancisce il "dovere specifico, per ciascuno studente, di non utilizzare il telefono cellulare, o altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle attività didattiche"   |
| VISTO       | il previgente Regolamento di disciplina dell'Istituto che prevedeva il divieto di tenere acceso il telefono cellulare durante le attività scolastiche e in ogni ambiente della scuola (compreso l'intervallo, il tempo mensa, il tragitto, in palestra, nei servizi igienici o aule speciali)  |
| RILEVATO    | che nonostante tale divieto, si è verificato un significativo incremento di episodi di   |

|             |  |
|-------------|--|
|             | infrazione alla suddetta norma (telefoni cellulari accesi a scuola per ascoltare musica o scattare foto, accesso a social network durante le ore di lezione, caricamento di foto su piattaforme social...) |
| CONSIDERATO | che all'interno dell'istituto scolastico ci sono luoghi dove i docenti non possono sorvegliare gli studenti (servizi igienici e spogliatoi della palestra)   |
| CONSIDERATO | che la scuola garantisce un'efficace e immediata comunicazione con la famiglia in caso di emergenza  |
| CONSIDERATO | che il minore risulta sempre reperibile dalla famiglia stessa durante il tempo scuola qualora ve ne sia la necessità, anche impellente   |
| VISTA       | la delibera n. --- del Consiglio di Istituto del ----  |

#### DISPONE

#### **il DIVIETO agli studenti di portare il telefono cellulare a scuola.**

**Il divieto si estende anche alle uscite didattiche.** I docenti si impegnano, nel caso lo ritengano significativo, a documentare le esperienze attraverso foto e/o video, che saranno opportunamente condivisi, nelle modalità più consone a garantire, di volta in volta, il riconoscimento del responsabile del trattamento dei dati raccolti in questi contesti.

Nel caso in cui la famiglia ritenesse, per motivi seri e non risolvibili in altro modo, che il/la figlio/a debba avere comunque il dispositivo, dovrà fare esplicita richiesta al Dirigente scolastico, all'indirizzo mail [udic83200g@istruzione.it](mailto:udic83200g@istruzione.it), del modulo di autorizzazione, che dovrà essere compilato, sottoscritto con firma autografa e consegnato in segreteria. Una volta ottenuta l'autorizzazione del Dirigente scolastico, essa comporterà tutte le assunzioni di responsabilità esplicitate nel modulo di richiesta. Anche in questa circostanza, comunque, il telefono cellulare dovrà restare spento e riposto nello zaino durante tutto il tempo scuola.

Gli studenti che violeranno il presente regolamento saranno invitati a consegnare il dispositivo al docente e verranno sanzionati con una specifica nota disciplinare. Tale nota per gli alunni della scuola secondaria di primo grado influirà sul voto di comportamento al pari di una sospensione. Il telefono cellulare verrà custodito in luogo sicuro e riconsegnato solo ad un genitore o adulto munito di esplicita delega al ritiro.

Il dirigente scolastico  
prof.ssa Alessandra Vidal

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO  
DI GONARS

**Oggetto: Richiesta di autorizzazione a portare il cellulare a scuola**

I sottoscritti ..... e .....

genitori/tutori dell'alunno/a..... nato/a il.....

frequentante nell'a.s. 20../20... la classe ..... sez. ..... della scuola secondaria di I° grado di Gonars

**CHIEDONO**

che, in deroga a quanto previsto dal Regolamento dell'Istituto, il proprio figlio/a sia autorizzato a portare il cellulare personale a scuola per il/i seguenti motivo/i:

.....  
.....

A tal proposito garantiscono che il proprio figlio/a si servirà del cellulare solo per lo/gli scopi dichiarati nella presente richiesta e si dichiarano consapevoli che:

- la scuola declina ogni responsabilità in caso di smarrimento o rottura del dispositivo;
- l'utilizzo del cellulare per filmare, registrare o fotografare persone senza esserne autorizzati non è consentito e la pubblicazione di immagini senza l'autorizzazione della persona stessa è vietato dalla legge e determina reato ai sensi dell'art. 167 D.Lgs n.196/2003;
- il cellulare dovrà rimanere spento e riposto nello zaino durante le attività didattiche e durante tutto il periodo di permanenza all'interno e nelle pertinenze dell'edificio scolastico, dal momento dell'entrata, al momento dell'uscita, compresi i momenti della preaccoglienza, della ricreazione e delle eventuali attività pomeridiane facoltative a cui l'alunno/a parteciperà;
- in caso di utilizzo del dispositivo da parte dell'alunno/a nelle sopracitate circostanze, il dispositivo dovrà essere consegnato dall'alunno/a al dirigente o al docente presente, sarà custodito nell'ufficio di presidenza, in apposito armadio blindato, e sarà riconsegnato solo a un genitore o a un adulto esplicitamente delegato tramite comunicazione scritta.
- la nota disciplinare conseguente all'utilizzo inappropriato del cellulare, per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, sarà riportata sul registro elettronico e avrà la stessa valenza di una sospensione

....., lì ...../...../.....

Firma di entrambi i genitori

.....

.....

---

Il dirigente scolastico, valutate le motivazioni addotte, autorizza  non autorizza

La presente autorizzazione ha validità solo per il corrente anno scolastico.

Firma del D.S.